



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda Sezione civile, delle procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

DECRETO EX ART.14 QUINQUIES L.N.3/2012

Il Giudice

pronunciando sul ricorso ex art.14 ter L.n.3/2012 per la liquidazione del patrimonio proposto da

ritenuta la propria competenza territoriale;
considerato che il ricorrente dichiara ed allega di rivestire i requisiti soggettivi di cui alla legge 3/2012 e deduce di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte,
rilevato che ai fini dell'esdebitazione il giudizio di meritevolezza sarà da riservarsi all'esito della liquidazione;
tenuto conto che la documentazione prodotta è completa, quanto meno nei limiti della cognizione possibile sulla base delle sole allegazioni di parte ricorrente;
rilevato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art.7 comma II lett.a) e b) non rientrando il debitore tra i soggetti di cui all'art.1 l.f. e non avendo fatto ricorso negli ultimi cinque anni ad un dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento,
osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato ex art.15 co.IX L.n.3/2012, il quale dà atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza del ricorrente, chiarisce che il debitore non possiede altri beni personali oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione, attesta la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, preso atto che la documentazione prodotta ha consentito al professionista nominato di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale;

preso atto delle considerevoli spese per il mantenimento del nucleo familiare e ritenuto che, in ogni caso, quanto meno 1/5 del reddito mensile debba essere vincolato a beneficio della procedura, posto che, diversamente, a fronte di indebitamento di quasi un milione di euro, parrebbe destinato a soddisfacimento dei creditori solo un eterogeneo compendio di beni mobili d'incerta valorizzazione e non del tutto chiara appetibilità commerciale degli stessi;

rilevato che è lo stesso art.15 comma VIII L.n.3/2012 che consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni, il che, nel caso di specie, appare opportuno avuto riguardo anche alla peculiare modestia delle attività liquidatorie in concreto da disporsi;

considerato che, a tenore dell'art. 14-quinquies, comma 2, l. n. 3 del 2012, nella procedura di liquidazione del patrimonio *"Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) (...); b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore"* (art. 14-quinquies, comma 2);

rilevata l'imprecisa l'indicazione normativa di estensione del blocco delle azioni esecutive *"sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo"*, posto che, difettando nella struttura del procedimento qualsivoglia provvedimento di omologa della liquidazione, il blocco non può che investire tendenzialmente la durata dell'intera procedura concorsuale;

valutato che, a fronte della norma evocata, l'art. 14-novies, comma 2, subordina l'operatività effettiva del blocco in parola alle determinazioni del liquidatore, escludendo la legittimità di sospensioni *tout court* delle procedure esecutive in atto e facendo salva, piuttosto, la facoltà dell'organo concorsuale di subentrarvi subitaneamente, rinunciando ad avocare la vendita in sede concorsuale;

considerato che la norma in esame prevede in particolare che *"Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi"*, secondo un meccanismo che mutua a pieno quello contenuto nell'art. 107, comma 6, l. fall.;

ritenuto che lo schema procedimentale sia teso ad economizzare i mezzi processuali in un contesto contrassegnato dal dissesto, di modo che il liquidatore possa evitare di disperdere quelli già adoperati e finanziariamente sostenuti dai creditori, potendosi detto organo

concorsuale limitarsi a sfruttarne l'epilogo liquidatorio delle esecuzioni individuali, anche al fine di incassare il ricavato della vendita già in programma, per distribuirlo nella sede concorsuale;
ritenuto che la ratio della previsione sia quella di consentire al liquidatore di sostituirsi senza soluzione di continuità al creditore procedente;
considerato, segnatamente, che quello del liquidatore non è un vero e proprio intervento nella procedura esecutiva, venendo in rilievo la sua sostituzione automatica al creditore procedente, sostituzione dalla quale egli può sottrarsi, se del caso scegliendo di far dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione in atto;

pqm

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione mediante la liquidazione del patrimonio disponibile, come ad oggi composto e ogni altro bene o credito che dovesse sopravvenire nel corso della procedura e sino alla chiusura della stessa nella titolarità del debitore;
2. stabilisce la durata della presente procedura in anni quattro a partire dalla data di deposito del presente provvedimento;
3. nomina liquidatore il professionista già designato gestore della crisi,
4. dispone, ai sensi dell'art. 14 quinquies, 2° co, lett. b), l. 3/2012, che sino al provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma V L.n.3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art.14 ter L.n.3/2012;
5. dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul sito del Tribunale di Bergamo, non sussistendo i presupposti soggettivi per la pubblicazione anche presso il Registro delle Imprese;
6. ordina la trascrizione del decreto a cura del Liquidatore, presso i registri immobiliari e il pubblico registro automobilistico in relazione ai beni immobili e mobili registrati eventualmente ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;
7. dispone altresì che il liquidatore:
 - proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies L.n.3/2012,

- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L.n.3/2012,
 - predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive;
8. dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche";
 9. stabilisce ai sensi dell'art.14 quinquies primo comma lett.f) L.n.3/2012 che gli emolumenti mensili percepiti da debitore istante siano trattenuti dal medesimo per il mantenimento della famiglia, con esclusione di un quinto che dovrà essere versato alla procedura;
 10. stabilisce ai sensi dell'art.14 quinquies primo comma lett.f) L.n.3/2012 che i redditi percepiti dal debitore istante siano trattenuti dalla medesima per il mantenimento della famiglia, con esclusione di un quinto che dovrà essere versato alla procedura.
 11. dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul quotidiano Eco di Bergamo.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore

Bergamo, 23/04/2021

Il Giudice

dott. Bruno Conca